

STUDIO ASSOCIATO SANTECECCHI
CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Via C. Colombo, 436 – 00145 ROMA
Tel. 06/5416800 – 06/5416801 – Fax 06/59601838
Mail: info@studiosantececchi.it
PEC : studiosantececchi@legalmail.it

Roma, 17 gennaio 2012

Circolare n. 2/2012

Ai Sigg. Clienti
Loro Sedi

Oggetto: *“Manovra Monti” – D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214*

Con la presente circolare si riportano qui di seguito, in rapidi flash, alcune delle novità introdotte con il D.L. di cui all’oggetto, convertito in L. 214/2011. In particolare in questa sede diamo informativa sulle seguenti novità:

1. ACE: Allowance for Corporate Equity;
2. Deduzioni IRAP dall’IRPEF e dall’IRES; deduzioni IRAP per cuneo fiscale;
3. ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
4. Nuovo regime semplificato e opzionale per lavoratori autonomi e piccole imprese, denominato “trasparenza fiscale”;
5. IMU: Imposta Municipale Propria;
6. Addizionali erariali su auto, unita’ di diporto, aeromobili;
7. imposta di bollo su c/c, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori “scudati” e su immobili ed attivita’ finanziarie detenute all’estero.

1. ACE (Allowance for Corporate Equity). Art. 1, commi 1-9.

- Con l’obiettivo di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e di tutto il sistema produttivo italiano, la norma, che si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2011, prevede una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurata al nuovo capitale di rischio immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti

di denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. La misura esclude dalla base imponibile del reddito di impresa il rendimento nozionale, fissato al 3% per il primo triennio, riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva.

- Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina mediante l'applicazione dell'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.
- Per le imprese di nuova costituzione l'incremento è costituito dall'intero patrimonio conferito.
- L'ambito di applicazione di tale regime agevolativo fa riferimento al reddito di impresa:
 - delle società di capitale e degli enti commerciali indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR;
 - delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;
 - delle stabili organizzazioni esistenti nel territorio dello stato di società ed enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d).

2. DEDUZIONI IRAP DALL'IRPEF E DALL'IRES; DEDUZIONI IRAP PER CUNEO FISCALE. Art. 2 commi 1-ter, 2 e 3.

- Il D.L. 6.12.2011 n. 201 prevede alcune novità in materia di:
 - a) deduzioni IRAP previste a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale";
 - b) deduzione dell'IRAP dall'IRPEF/IRES.
- Peraltro, entrambe le modifiche non avranno ancora effetti sul modello UNICO 2012, atteso che si applicheranno soltanto dal periodo d'imposta 2012, con impatto quindi sul modello UNICO 2013.

Deduzioni IRAP previste a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale".

- Viene incrementato l'importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.

In pratica, per fruire della maggiorazione, occorre che il lavoratore sia:

- di sesso femminile (indipendentemente dall'età);
- oppure di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso).

Nelle suddette ipotesi, l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

- 15.200 euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni svantaggiate di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
 - 10.600 euro, negli altri casi.
- Per fruire dell'incremento, non è necessario che i dipendenti siano nuovi assunti, ben potendo il rapporto di impiego essere stato instaurato anche nel 2011 o in anni precedenti.
- L'incremento si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (si tratta del 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
- Pertanto, fino al modello UNICO 2012, la deduzione forfetaria andrà calcolata sulla base dei "vecchi" importi.
- Risultano confermati gli altri aspetti delle citate deduzioni, quali i soggetti beneficiari e le modalità di calcolo (es. ragguaglio dell'importo della deduzione forfetaria in caso di avvio, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno).

Deduzione dell'IRAP dall'IRPEF/IRES.

- Sono state modificate le modalità applicative della deduzione dell'IRAP dall'IRPEF/IRES, introdotta dall'art. 6 del D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009).
- Per effetto delle novità introdotte, saranno deducibili dall'IRPEF/IRES:
- la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
 - un'ulteriore quota pari al 10% dell'IRAP residua corrisposta nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

- Le nuove regole si applicheranno dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 (quindi dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Pertanto, fino al modello UNICO 2012, la deduzione andrà operata secondo le "vecchie" modalità.
- In pratica, dal 2012 potranno presentarsi tre situazioni:
 - contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto sia costi per lavoro dipendente (o assimilato), sia interessi passivi: in questo caso, competerà sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, sia l'ulteriore deduzione del 10% dell'IRAP residua pagata nel periodo d'imposta;
 - contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo costi per lavoro dipendente (o assimilato): in questo caso, spetterà solo la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
 - contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo interessi passivi: in questo caso, competerà solo la deduzione del 10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta.
- Dovrebbero essere confermati gli altri aspetti della deduzione, tra i quali i soggetti beneficiari e le modalità di calcolo dell'importo deducibile.

Con riferimento a queste ultime, si ritiene che continui ad applicarsi il principio di cassa: in sostanza, la base su cui commisurare la quota deducibile dovrebbe essere sempre costituita dalle somme versate a titolo di IRAP nel corso del periodo d'imposta, fermo però restando che quanto corrisposto a titolo di acconto rileva nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento.

- Ad esempio, si supponga che, nel 2012, siano versati i seguenti ammontari a titolo di IRAP:
 - saldo IRAP 2011 ↑ 100.000 euro;
 - 1° acconto IRAP 2012 ↑ 48.000 euro;
 - 2° acconto IRAP 2012 ↑ 72.000 euro;
 - IRAP complessivamente dovuta per il 2012 ↑ 105.000 euro;
 - saldo IRAP 2012 a credito ↑ 15.000 euro.

Posto che l'imposta dovuta per il 2012 (105.000) è inferiore alle due rate di acconto versate nello stesso 2012 (48.000 + 72.000 = 120.000), la base di commisurazione dell'importo deducibile sarà pari a 205.000 euro, derivante dalla somma tra:

- il saldo 2011 (100.000 euro);
- gli acconti versati nel 2012 sino a concorrenza dell'imposta dovuta per il 2012 medesimo (105.000 euro).

L'importo deducibile andrà quindi calcolato su 205.000 euro, secondo quanto sopra precisato.

3. ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Art. 5, comma 1.

- L'articolo in oggetto prevede la revisione (con apposito DPCM da adottarsi entro il 31.05.2012) delle modalità di determinazione dell'ISEE in modo da rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia nonché della percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale.

4. NUOVO REGIME SEMPLIFICATO E OPZIONALE PER LAVORATORI AUTONOMI E PICCOLE IMPRESE, DENOMINATO "TRASPARENZA FISCALE". Art. 10, commi 1-13.

- A decorrere dal 2013 possono aderire, in via opzionale, al presente regime agevolativo i soggetti che svolgono:
 - attività artistica o professionale;
 - attività di impresa in forma individuale o con forme associative di cui all'art. 5 del TUIR.
- Il regime ha l'obiettivo di incentivare la trasparenza fiscale attraverso una collaborazione fattiva del contribuente con il Fisco che si realizza attraverso:
 - l'invio telematico dei corrispettivi;
 - l'invio telematico delle fatture emesse e ricevute;
 - la tracciabilità delle operazioni bancarie di tutti i movimenti finanziari di importo superiore a € 1.000 effettuati su un c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata.
- Tutto ciò si aggancia ad una serie di vantaggi di tipo premiale, quali:

- la drastica semplificazione degli adempimenti amministrativi;
 - il tutoraggio prestato dall’Amministrazione Fiscale (sia ai fini IVA che ai fini degli adempimenti per i sostituti d’imposta);
 - la possibilità di fruire di una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA;
 - l’esclusione degli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973 e all’art. 54, comma 2, ultimo periodo del DPR 633/1972, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, comma 4, del DPR 600/1973, per i contribuenti non soggetti all’applicazione degli studi di settore;
 - riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
- Con riferimento ai contribuenti non in contabilità ordinaria, è prevista altresì:
- la determinazione del reddito imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa;
 - l’automatica predisposizione della dichiarazione IRPEF ed IRAP da parte dell’Amministrazione;
 - l’esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
 - l’esonero dalle liquidazioni, versamenti periodici e dall’acconto ai fini IVA.
- Sono previste sanzioni amministrative per i soggetti che non adempiono agli obblighi previsti dal nuovo regime oppure a quelli previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

5. IMU (Imposta Municipale Propria). Art. 13, commi 1-21.

- Le disposizioni dell’articolo 13 sono principalmente finalizzate ad anticipare, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’introduzione dell’IMU prevista dagli artt. 8 e 9 del DLgs 23/2011.
- Presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso di immobili tra cui l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Ai fini IMU, per abitazione principale si intende “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Assume rilevanza pertanto che:

- l’unità immobiliare sia ultimata ed abitabile (iscrivibile in catasto);
- l’unità immobiliare qualificabile come abitazione principale deve essere un’unica entità sotto il profilo catastale, con la conseguenza che non possono essere considerate quali

abitazione principale più unità immobiliari ancorchè adiacenti l'una all'altra, se sono accatastate separatamente;

- il possessore dell'unità immobiliare deve non solo risiedere anagraficamente, ma anche dimorare abitualmente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In altre parole niente più IMU agevolata senza che vi sia effettiva abitazione.
- Con riferimento invece alle pertinenze, la nuova disciplina limita tale status solamente a quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche qualora siano iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Per quanto concerne le secondo case va effettuata la seguente distinzione:
 - abitazioni sfitte;
 - abitazioni affittate (case investimento).

Nel primo caso il possesso di una seconda abitazione sfitta (es. casa vacanze) sconterà l'IMU nella misura piena, in sostituzione non solo dell'ICI, ma anche dell'IRPEF e delle relative addizionali. Tale regime potrebbe dunque risultare più favorevole soprattutto per quei contribuenti che ai fini IRPEF si collocano ad un livello di aliquote marginali piuttosto elevate (ad es. 43%).

Nel secondo caso invece l'IMU sostituisce solo l'ICI e non anche le imposte sul reddito (ferma restando, per le persone fisiche, la possibilità di esercitare l'opzione per la cedolare secca che dà luogo ad una tassazione del 21, ovvero del 19% nel caso di canone concordato).

- La normativa sull'IMU, inoltre, restringe notevolmente i casi di assimilazione, cioè i casi in cui certe abitazioni sono considerate abitazione principale. In base alla nuova disciplina non saranno infatti più considerate assimilabili all'abitazione principale, le abitazioni:
 - concesse in uso gratuito (comodato) ai parenti;
 - costituite da due unità immobiliari (ancorchè adiacenti) accatastate separatamente (in tale caso solamente una sarà qualificata come abitazione principale con applicazione dell'aliquota agevolata);
 - affittate a canone concordato;
 - sfitte, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (trattate come seconda casa a disposizione);

Ad esse sarà pertanto applicata l'aliquota piena.

Diversamente continueranno ad essere considerate abitazioni principali:

- quelle sfitte, di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, a seguito però di delibera comunale;
 - ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, a patto che il coniuge non sia titolare di diritti reali su altri immobili situati nel territorio dello stesso comune.
- Al momento si è in attesa di chiarimenti ufficiali in merito ad altre casistiche particolari:
- fabbricati inagibili o inabitabili: sembra essere scomparsa la disposizione che in passato prevedeva, per l'ICI, la riduzione dell'aliquota alla metà;
 - fabbricati di interesse storico/artistico: in vigenza di ICI la base imponibile per tale tributo era costituita dalla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile. In mancanza di un espresso richiamo si potrebbe dedurre che tale regola non sia più applicabile per l'IMU.

Al riguardo va rilevato tuttavia che la Suprema Corte di Cassazione (n. 5518 del 09.03.2011)¹ ha chiarito che la tassazione degli immobili di interesse storico o artistico è ispirata ad un regime di specialità, sostitutivo del regime ordinario, applicabile anche all'ICI. Se ne deduce pertanto che il predetto regime speciale dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento all'IMU (sostitutiva dell'ICI) non essendo dunque a tale proposito necessario alcun esplicito richiamo normativo;

- aree edificabili possedute da imprenditori agricoli a titolo principale: sembra confermata l'agevolazione in virtù della quale l'area fabbricabile si tassa come se fosse un terreno agricolo;

¹ Corte di Cassazione – Sentenza n. 5518 del 09.03.2011: “L’aver chiarito che la tassazione degli immobili di interesse storico o artistico, ai fini delle imposte sui redditi, non è ispirata ad una regola di “agevolazione”, bensì ad una regola di “specialità”, cioè all’istituzione di “un regime tributario sostitutivo” di quello ordinario, non può non avere conseguenze anche con riferimento alla tassazione dei medesimi immobili con riferimento all’ICI, anche alla luce della ricordata esistenza di una apposita disposizione – l’art. 2, comma 5, D.L. 16 del 1993 (convertito con L. n. 75 del 1993) – che disciplina la tassazione dei predetti immobili ai fini ICI e della ricordata norma di interpretazione autentica – l’art. 74, comma 6, L. n. 342 del 2000 – di tale disposizione. In altri termini, anche ai fini ICI, la tassazione degli immobili risponde ad una regola “speciale” che istituisce un “regime tributario sostitutivo” di quello cui soggiacciono gli immobili che non abbiano quella particolare “qualità” – il vincolo di interesse storico o artistico – costitutiva della ratio della specialità della disciplina.”

- terreni agricoli: sembra non più applicabile l'agevolazione concessa in passato secondo la quale ci si avvaleva di una riduzione di aliquota in caso di terreni posseduti da imprenditori agricoli a titolo principale.
- La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del DLgs 504/1992, che disciplina l'ICI, ferme restando alcune sostanziali innovazioni contenute nella disciplina in commento.
A tale proposito infatti, i commi 4 e 5 dell'art. 13 in questione introducono dei nuovi coefficienti per la determinazione della base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto e per i terreni agricoli.
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore ai fini dell'IMU è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - 60 (elevato a 65 a partire dal 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione dei D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130.
- Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
- Per le aree edificabili l'IMU si applicherà con aliquota ordinaria su una base imponibile pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tenendo altresì conto di una serie di fattori:
 - zona di ubicazione;
 - indice di edificabilità;
 - destinazione d'uso consentita;

- oneri per eventuali adattamenti necessari alla costruzione;
- prezzi medi di vendita di aree con analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato o di interventi incisivi di recupero, l'IMU sarà dovuta sul valore dell'area (senza considerare il valore del fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione) fino all'ultimazione dei lavori, momento dal quale diventa imponibile il fabbricato.

- L'aliquota di base, pari al 7,6 per mille, può essere variata a discrezione dei Comuni in aumento o diminuzione nei limiti dello 0,3%.

Con riferimento all'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una riduzione dell'aliquota al 4 per mille; anche in questo caso i Comuni possono variare tale aliquota in aumento o diminuzione nei limiti dello 0,2%.

Con riferimento invece ai fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota scende allo 0,2%, con possibilità per i Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%, mentre per i fabbricati rurali ad uso abitativo, qualora essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e le detrazioni stabilite per detta categoria; se essi, al contrario, non costituissero abitazione principale, l'IMU sarà applicata secondo le regole ordinarie. I Comuni, anche in quest'ultimo caso, avranno la discrezionalità di ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso si tratti di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero, nei casi di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati.

I Comuni inoltre, nell'ambito della propria autonomia di entrata, possono ridurre l'aliquota ordinaria fino allo 0,4% per quanto concerne gli immobili strumentali e per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per quelli concessi in locazione a terzi.

- Un cenno meritano, tra gli altri, anche gli immobili merce²: essi sono soggetti all'imposta patrimoniale (IMU) nella misura ordinaria anche prima di essere immessi sul mercato, a differenza di quanto previsto nella previgente disciplina riguardante l'ICI.
- Per quanto concerne le detrazioni, con riferimento all'abitazione principale è prevista una detrazione di € 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da parte di più

² Vale a dire quei fabbricati costruiti per la successiva rivendita.

soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione di 200 euro si incrementa di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità abitativa. L'importo massimo raggiungibile cumulando tale ulteriore detrazione per i figli, non può eccedere la somma di 400 euro. Anche in tale fattispecie i Comuni hanno la facoltà di aumentare la detrazione per figli fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

- L'IMU è indeducibile sia dalle imposte erariali, che ai fini IRAP.
- Per quanto concerne le scadenze per il versamento dell'imposta, esse restano invariate rispetto alla previgente disciplina relativa all'ICI, vale a dire:
 - 18 giugno 2012 (il 16 giugno cade di sabato) per la prima rata;
 - 17 dicembre 2012 (il 16 dicembre cade di domenica) per il saldo (seconda rata).

L'unica modalità riconosciuta per il versamento dell'imposta è attraverso il modello F24.

6. ADDIZIONALI ERARIALI SU AUTO, UNITA' DI DIPORTO AEROMOBILI. Art. 16, commi 1-15ter.

- A partire dal 2012 è prevista un'addizionale erariale per tutti i veicoli di potenza superiore a KW 225: per ogni KW di potenza superiore alla soglia indicata è dovuto l'importo di 20 euro. Il pagamento andrà effettuato con modello F24 alle scadenze previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria.

E' prevista una riduzione dell'importo della tassa erariale nella misura che segue: al 60% dopo 5 anni (12 euro ogni KW), al 30% dopo 10 anni (6 euro ogni KW), al 15% dopo 15 anni (3 euro ogni KW) dalla data di costruzione del veicolo. Dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo la tassa non è più dovuta.

I predetti periodi decorrono dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

- E' prevista una tassa di stazionamento, navigazione ed ancoraggio per le unità da diporto nazionali ed estere che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati.

La tassa, variabile da 5 euro fino a 703 euro a seconda della lunghezza dell'unità di diporto, viene ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri mezzi di locomozione, nei Comuni

ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

La tassa è dovuta per ogni giorno o frazione di esso e non si applica alle navi ed imbarcazioni da diporto di proprietà dello Stato ed altri enti pubblici.

Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

La tassa non è dovuta per unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

E' prevista una riduzione dell'importo della tassa erariale nella misura che segue: dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione dell'unità di diporto rispettivamente del 15, 30 e del 45%. I predetti periodi decorrono dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

- E' istituita un'imposta erariale sugli aeromobili privati.

Il presupposto dell'imposta è l'immatricolazione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale, nonché la richiesta di rilascio o del rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità del medesimo.

L'imposta è applicata sulla base di aliquote progressive per chilogrammo di peso dell'aeromobile, in considerazione anche delle loro caratteristiche costruttive: per gli elicotteri le aliquote sono raddoppiate, mentre invece per alianti, motoalianti, gli autogiri e gli areostati l'imposta è determinata in misura fissa, a prescindere dal loro peso.

L'imposta non è annuale ma è calcolata in relazione all'intero periodo di validità del certificato.

7. IMPOSTA DI BOLLO SU C/C, TITOLI, STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI NONCHE' SU VALORI "SCUDATI" E SU IMMOBILI ED ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO. Art. 19, commi 1-21.

7.1 Imposta di bollo sugli strumenti finanziari (commi da 1 a 5).

- Con riferimento all'imposta di bollo sugli strumenti finanziari è prevista una imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille per il 2013. Sono

soggette a tale imposta le comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari alla propria clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito (titoli e quote di partecipazione, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento, sia mobiliari che immobiliari, polizze assicurative (ad esclusione, sembra, di quelle di tipo assistenziale o di integrazione previdenziale), pronti contro termine e altri strumenti di risparmio similari).

Non rientrano in questa tassazione proporzionale i risparmi sui conti correnti bancari e postali e i libretti di risparmio.

- La base imponibile dell'imposta di bollo è rappresentata, a partire dal 2012, dal valore di mercato e, in mancanza, dal valore nominale o da quello di rimborso. Il valore di mercato imponibile sarà assunto alla data di riferimento della comunicazione, periodica o annuale. Se la comunicazione non è inviata o redatta, viene introdotta una presunzione assoluta per cui essa si considera come inviata una volta l'anno e, conseguentemente, sarà dovuta l'imposta di bollo relativa.

Si segnala inoltre che nei casi di apertura di più posizioni presso vari istituti di credito, l'imposta viene applicata proporzionalmente tante volte quante sono le posizioni aperte.

7.2 Estratti di conto corrente bancari e postali e libretti di risparmio anche postali.

- Sono soggetti ad un'imposta fissa in misura pari a:
 - 34,20 euro se il cliente è persona fisica, con una esenzione qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a 5.000 euro;
 - 100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.Sono previste due soglie, una minima di € 34,20 ed una massima di € 1.200 (ma solo per il 2012).

7.3 Imposta di bollo speciale ed imposta straordinaria su “valori scudati” (commi dal 6 al 12).

- Con riferimento alle somme scudate è bene innanzitutto precisare che:
 - viene introdotta una imposta speciale di bollo annuale che riguarda solamente le attività finanziarie;

- il cui presupposto è costituito dalla detenzione, al termine dell'anno precedente a quello per il quale è dovuta l'imposta, di attività segretate in base alle norme sullo scudo fiscale.

Per il primo anno di sua applicazione (2012) si fa riferimento all'ammontare delle attività segretate al 06.12.2011 (data di entrata in vigore del D.L. 201).

- L'imposta di bollo speciale è dovuta per ciascun anno nella misura del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita rispettivamente nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

Le attività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L. in esame sono quelle relative agli scudi fiscali di cui all'art. 13-bis del D.L. 78/2009 e degli artt. 12 e 15 del D.L. 350/2001 e successive modificazioni.

- Sulla base di quanto riportato nel comma 8 dell'art. 19 del decreto 201, gli intermediari devono:
 - trattenere direttamente l'imposta di bollo speciale dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione; ovvero
 - ricevere la provvista dallo stesso contribuente con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente per provvedere al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Il primo versamento dell'imposta va effettuato entro il 16.02.2012.

Qualora alla data del 16 febbraio 2012 il conto corrente del cliente, ove esistente, risulti incapiante, e l'interessato non abbia fornito in altro modo la provvista, l'intermediario è tenuto ad effettuare una segnalazione all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà alla iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14 del DPR 602/1973 dell'imposta dovuta nei confronti del contribuente. All'omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato.

- Il comma 12 del medesimo art. 19 prevede poi, per il solo 2012, l'introduzione di un'imposta straordinaria del 10 per mille, avente quale base imponibile l'ammontare delle somme che al 06.12.2011 risultino prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione, acceso per effetto delle procedure di emersione ovvero comunque dismesse.

A tale imposta si applicano le disposizioni previste per l'imposta di bollo speciale (versamento, obblighi di segnalazione all'Anagrafe da parte dell'intermediario, sanzioni).

- La materia qui trattata presenta alcuni punti controversi sui quali si attendono istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

7.4 Imposta sugli immobili situati all'estero (art. 19, commi dal 13 al 16).

- A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, posseduti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Soggetto passivo dell'imposta è dunque il proprietario dell'immobile (persona fisica), ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso "residente nel territorio dello Stato".
L'imposta in esame si rende applicabile pertanto non solo alle persone fisiche cittadini italiani e residenti in Italia, ma anche a tutti coloro, anche stranieri, che abbiano ivi acquisito la residenza fiscale.
- L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
- L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76%; è calcolata con riferimento al valore degli immobili risultante dal costo indicato nell'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. In questo modo si evita la doppia imposizione.
Il tributo in esame è dovuto a cominciare dal periodo di imposta 2011; il versamento va effettuato nei termini previsti per i versamenti del saldo IRPEF per l'annualità 2011.

7.5 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (commi dal 20 al 23).

- Per concludere, a decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota posseduta ed al periodo di detenzione.
Essa è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.
- Il valore delle attività finanziarie su cui calcolare l'imposta è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.

- Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. In questo modo si evita la doppia imposizione.
- Tale nuovo tributo è oggetto di autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi del contribuente.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualunque ulteriore informazione e nel frattempo Vi inviamo distinti saluti.

Studio Associato Santececchi